

Decreto Semplificazioni: le novità in materia di lavoro

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente nella seduta **dell'8 febbraio 2019** il disegno di legge di conversione, con modificazioni, in legge del decreto Semplificazioni, contenente, tra l'altro, una serie di misure che riguardano regole ed adempimenti in materia di lavoro, anche nel settore dello spettacolo, e ammortizzatori sociali.

LUL telematico

Il DDL di conversione in legge del Decreto Semplificazioni conferma l'eliminazione dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro.

Lavoratori dello spettacolo

Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono impiegare nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo senza il certificato di agibilità. A fronte di quanto esposto nel decreto è stato chiarito il dubbio, sollevato dalla Legge di Bilancio 2018, relativo all'effettiva produzione del certificato di agibilità per i lavoratori autonomi che svolgono la prestazione nei locali di proprietà dell'azienda.

Sono compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle seguenti categorie:

- artisti lirici;
- attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;
- attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelvisivi;
- organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
- direttori di scena e doppiaggio;

- direttori d'orchestra e sostituti;
- concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;
- tercorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- amministratori di formazioni artistiche;
- tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
- operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
- arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici.

L'inadempienza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa **di euro 129** per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.

Cassazione: collaborazione a progetto presso un centro per l'impiego

Con ordinanza n. **3314** del **5 febbraio 2019**, la Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, **ha riconosciuto ai soli fini contributivi** (avendo la ricorrente rinunciato a far valere la riconduzione del rapporto di natura autonoma a rapporto di lavoro subordinato), **la natura subordinata del rapporto instaurato con contratto a progetto presso un Centro per l'impiego dipendente dalla provincia**, in quanto la prestazione si è connotata con tutta una serie di elementi riconducibili alla subordinazione (rispetto dell'orario di lavoro anche con rientri pomeridiani, potere direttivo esercitato da un funzionario del centro per l'impiego, mansioni e funzioni del tutto analoghe a quelle svolte dai dipendenti di ruolo, assenza di compiti specifici e particolari, inserimento strutturale nell'organico del personale).

Imprese in crisi: come ottenere l'esenzione dal versamento di TFR e ticket licenziamento

Il **decreto Genova** (art. 43 bis del d. l. n. 109/2018) ha previsto l'esenzione dal versamento delle quote di trattamento di fine rapporto per le aziende in fallimento o in amministrazione straordinaria, che hanno fruito della proroga della cassa integrazione prevista dall'art. 44 del medesimo decreto nel biennio 2019-2020.

Per le stesse aziende è altresì previsto un esonero dal versamento del contributo di licenziamento, per le cessazioni intervenute negli anni 2019-2020.

Con la **circolare n. 19 dell'11 dicembre 2018**, il Ministero del lavoro ha fornito le prime indicazioni operative per accedere ai due benefici, **in attesa di un intervento dell'INPS che dovrà chiarire i dettagli sull'applicazione dell'art. 43 bis e sulla compilazione dell'istanza di CIGS con le informazioni necessarie ad accedere alle misure previste.**